

circolare di aggiornamento fiscale e societario

riservato alle aziende clienti

Circolare n. 11/2019 del 09/12/2019

Corrispettivi telematici

L'art. 2 del D.Lgs. 127/2015 ha introdotto l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 01/01/2020 per tutti i contribuenti. Per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro tale obbligo è scattato già a decorrere dal 01/07/2019.

I soggetti coinvolti dal nuovo adempimento sono coloro che non hanno l'obbligo di emissione della fattura se non richiesta dal cliente. Si tratta, quindi, dei seguenti soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del DPR 633/1972:

1)	cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante
2)	prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica
3)	prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito
4)	prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti
5)	prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie
6)	operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10, DPR 633/72 (e quindi operazioni di credito e finanza, assicurazioni, valute estere, azioni e titoli, riscossione tributi, scommesse e concorsi, locazioni e affitti, servizi postali, biblioteche e musei)
6-bis)	organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo
6-ter)	prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione

() Sono per ora esonerati dall'obbligo le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del DPR 696/1996 (vendita di tabacchi, quotidiani e periodici, cessione di alcuni prodotti agricoli, ecc.), del DM 13/02/2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento) e del DM 27/10/2015 (prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di servizi elettronici).*

I soggetti obbligati all'invio dei corrispettivi telematici giornalieri sono esonerati dall'obbligo di certificare i corrispettivi ai clienti a meno che, come già detto, il

Dott. Stefano Corti
stefanocorti@cortiassociati.it

Dott. Sandro Di Vincenzo
s.divincenzo@cortiassociati.it

Dott. Simone Sabia
simonesabia@cortiassociati.it

Dott.ssa Martina Coltelli
martinacolteili@cortiassociati.it

Dott. Marco Rovai
marcorovai@cortiassociati.it

Professional Partnership:

Avv.to Roberta Rafanelli
avv.robetarafanelli@gmail.com

Avv.to Daniele Santucci
danielesantucci@alice.it

Finreale S.a.s.
di Giuseppe Patriarchi & C.
consulenza bancaria e finanziaria
info@finreale.it

Auditcentro S.r.l.
società di revisione
info@auditcentro.it

Viale Giovanni Milton n. 27
50129 Firenze
tel. 572121 - 055/576732
fax 055/572474
C.F. - P.I. 04936680489
segreteria@cortiassociati.it

www.cortiassociati.it

riservato alle aziende clienti

cliente non richieda la fattura. Al cliente dovrà essere rilasciato un “documento commerciale”, che potrà essere utilizzato per finalità commerciali o fiscali (prova d’acquisto, garanzia, detrazioni fiscali, ecc.)

I soggetti in commento sono, inoltre, esclusi anche dall'obbligo di annotare i corrispettivi nel registro di cui all'art. 24, DPR 633/1972 (registro corrispettivi).

I soggetti obbligati all’invio dei corrispettivi telematici devono alternativamente:

- dotarsi di appositi "**Registratori Telematici**" (RT);
- oppure utilizzare la **procedura Web** denominata “documento commerciale online” presente nel portale “fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate e utilizzabile anche da dispositivi mobili.

Inoltre, per i primi sei mesi di vigenza del nuovo obbligo, è possibile temporaneamente avvalersi della procedura web dell’Agenzia delle Entrate per trasmettere i corrispettivi totali giornalieri distinti per aliquota Iva o con indicazione del “regime di ventilazione” (quindi senza dover caricare ogni singola operazione di vendita eseguita nel corso della giornata).

Registratori telematici

I "Registratori Telematici" devono registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali relativi alle operazioni di vendita effettuate giornalmente. I Registratori telematici devono quindi contenere tutte le operazioni di vendita effettuate, generare la chiusura giornaliera tramite produzione di un file XML (sigillato elettronicamente e inalterabile) e, in ultimo, trasmettere telematicamente tale file allo SDI gestito dall’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate, una volta ricevuti i file XML, effettua i relativi controlli e invia l’esito di ricezione:

- esito negativo: in tale caso le informazioni si considerano non trasmesse. Il contribuente, quindi, è tenuto ad effettuare nuovamente la trasmissione del file corretto entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto;
- esito positivo: in tal caso il file è acquisito correttamente.

Chi si doterà di Registratore Telematico non dovrà più conservare il libretto di servizio, perché tutte le informazioni sulla verifica periodica saranno memorizzate e trasmesse telematicamente all’Agenzia dall’apparecchio e potranno in qualsiasi momento essere consultate nel portale Fatture e Corrispettivi.

In relazione ai periodi di chiusura dell’esercizio commerciale, l’esercente non dovrà effettuare alcuna registrazione sull’RT: sarà quest’ultimo che, al momento

della prima trasmissione dei corrispettivi della giornata di apertura, comunicherà le giornate di chiusura.

In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, il contribuente è tenuto a:

- comunicare all’Agenzia delle Entrate lo stato del registratore telematico, accedendo nel portale "Fatture & Corrispettivi" sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “ricerca dispositivo” al fine di individuare il proprio. Dopo aver selezionato il proprio dispositivo deve essere indicato lo stato “fuori servizio”. (taluni Registratori Telematici sono già dotati di un sistema automatico che riconosce il malfunzionamento e può inviare direttamente la segnalazione del guasto all’Agenzia delle Entrate);
- annotare i corrispettivi incassati nel periodo di malfunzionamento in apposito registro cartaceo. Esso può essere compilato anche in modalità informatica. È consentito anche utilizzare il vecchio registro corrispettivi;
- dopodiché i corrispettivi giornalieri incassati nel periodo di malfunzionamento devono essere trasmessi all’Agenzia tramite il portale “fatture e corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate.
- richiedere, tempestivamente, l'intervento di un tecnico abilitato. Peraltro l’omessa richiesta di tempestivo intervento è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Procedura Web “documento commerciale online”

Come detto, in alternativa all’attivazione del Registratore Telematico, è possibile utilizzare la procedura web dell’Agenzia delle Entrate denominata “documento commerciale online” presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

Tale procedura è utilizzabile anche da dispositivi mobili e può essere utilizzata quale modalità aggiuntiva al Registratore Telematico in tutti quei casi in cui vi siano altri punti di vendita per i quali non è attivato un apposito Registratore Telematico.

L’Agenzia delle Entrate, in particolare, ha chiarito che tale modalità può essere utilizzata dai soggetti che svolgono la propria attività al di fuori del punto vendita (es. manutenzioni o vendita a domicilio, ecc.). In questi casi le operazioni di vendita potranno essere memorizzate, generando il documento commerciale da rilasciare al cliente, mediante tale procedura web. Sarà il sistema dell’Agenzia delle Entrate poi a sommare i corrispettivi pervenuti dal Registratore Telematico e quelli registrati con la procedura web, mostrando il totale dei corrispettivi all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Invio telematico dei corrispettivi

L'invio telematico dei corrispettivi giornalieri (come anzidetto, in formato file XML) deve essere effettuato entro dodici giorni dal momento dell'operazione.

In via transitoria, per il primo semestre di vigenza dell'obbligo (quindi fino al 31/12/2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro e fino al 30/06/2020 per tutti gli altri soggetti) non saranno applicate sanzioni nel caso in cui la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri avvenga entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Inoltre l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che i soggetti possono adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi giornalieri anche mediante registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali. Tale facoltà è, però, ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico o procedura web e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre di moratoria di cui si è detto. Naturalmente in presenza di rilascio al cliente di scontrino o ricevuta fiscale, permane l'obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del DPR 633/1972.

Documento commerciale e pratiche di reso

Con l'introduzione dei corrispettivi telematici, scompariranno gli scontrini e le ricevute fiscali. È però introdotto l'obbligo di rilasciare al cliente, attraverso il Registratore Telematico, il cosiddetto "documento commerciale" che deve contenere i seguenti dati:

- Data e ora di emissione,
- Numero progressivo,
- Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente,
- Numero di partita Iva dell'emittente,
- Ubicazione dell'esercizio,
- Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi,
- Ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Il documento commerciale è valido:

- ai fini fiscali, per la deduzione di eventuali oneri rilevanti ai fini Irpef, nonché per l'emissione della fattura immediata o differita (consigliamo comunque di evitare, per quanto possibile, la contemporanea emissione del corrispettivo telematico e della fattura elettronica, in quanto ambedue vengono recepite dallo SDI con evidenti rischi di erronea duplicazione dell'Iva dovuta);
- ai fini commerciali, per certificare l'avvenuto acquisto, per le garanzie sul prodotto e per l'eventuale reso o sostituzione dell'acquisto effettuato.

In caso di restituzione o sostituzione del prodotto o servizio acquistato è necessario procedere come segue:

- registrazione di "corrispettivo negativo" pari al prezzo di acquisto

riservato alle aziende clienti

originario del bene o servizio reso. Tale corrispettivo negativo sarà registrato nel Registratore Telematico in diminuzione dei corrispettivi del giorno in cui avviene la restituzione;

- restituzione al cliente del prezzo pagato in denaro o tramite rilascio di "buono-acquisto";
- in caso di sostituzione con altro bene o servizio, o al momento dell'utilizzo del "buono-acquisto", dovrà essere registrato il nuovo corrispettivo telematico ed emesso il nuovo "documento commerciale";
- per ogni operazione di reso dovrà essere conservata una "pratica di reso", contenente tutti i dati ed i documenti relativi all'originaria operazione e alla sua risoluzione.

Sanzioni

La mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l'applicazione di una sanzione pari al 100% dell'imposta relativa all'importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro (art. 6, co. 3, e art. 12, co. 2, D.Lgs. 471/1997).

È prevista, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività stessa, nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi).

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti
(Corti & Associati)